

R.G. n. 18/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da**  
**MASTRANTONI PIER PAOLO**, nato a Monte San Giovanni Campano (FR) il  
13/11/1966 e residente a Premilcuore (FC) Via Fosso n. 1 (c.f. MST PPL 66S13 F620N)

**Il Giudice**

- Visto il ricorso depositato in data 2/11/2020 da Mastrantoni Pier Paolo ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'artt. 7 e 14 ter l. 3/2012, trattandosi di debitore non soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali (il Mastrantoni è avvocato libero professionista ed è stato socio di alcune società di capitali, come tale non fallibile), che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e che non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- dato atto che il Mastrantoni si trova indubbiamente in una situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 1.966.396,45, di cui € 1.615.748,13 in via privilegiata verso l'Erario, a fronte di un patrimonio costituito



unicamente dal proprio reddito da attività professionale che nell'ultimo anno si è attestato intorno ai € 48.000, da un credito da incassare e la titolarità di alcune azioni da liquidare in assenza di beni immobili;

- valutata la completezza della documentazione prodotta, idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante, contenente l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni;
- letta la relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012 nella persona della dott.ssa Costanza Mariani;
- preso atto di quanto dettagliatamente esposto sia nel ricorso che nella relazione in ordine ai contenuti previsti dall'art. 14 ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisati:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è direttamente legata alla grave malattia polmonare diagnosticatagli nel 2014 con scarse possibilità di sopravvivenza che lo ha costretto a sospendere la propria attività professionale di avvocato e rimettere i mandati, compreso quello di consulenza legale per un grosso cliente (Gruppo Conad Pac 2000A Soc. Coop) in essere da oltre vent'anni, per sottoporsi a lunghe e rischiose cure sperimentali che gli hanno infine consentito di superare la malattia. Nel periodo acuto della malattia, il Mastrantoni è stato destinatario di un accertamento della Guardia di Finanza sulla propria partita IVA e di Agenzia delle Entrate su alcune partecipazioni societarie, dallo stesso non opposti per la particolare condizioni in cui si trovata e che hanno poi generato l'ingente debito di oltre € 1.600.000. La situazione di sovraindebitamento non è dunque imputabile a negligenza ma a circostanze oggettive legate alla grave malattia e al lungo periodo di cure e ricoveri;

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:**



l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'ingente debito emerso dagli accertamenti fiscali subiti dal Mastrantoni nel periodo della malattia e dall'avvenuta sospensione della propria attività professionale per oltre un triennio in cui il proprio reddito si è drasticamente ridotto (dal reddito annuo lordo di oltre € 500.000 del 2015, è passato a quello di ca. € 250.000 degli anni 2016/2018 a quello di € 18.701 del 2019 e di ca. € 48.000 del 2020 grazie al nuovo rapporto di collaborazione avviato con La Goccia S.r.l. unip.);

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** fino a quando il Mastrantoni ha svolto la propria attività professionale è sempre stato in grado di far fronte al pagamento delle obbligazioni, tuttavia dal 2014, a seguito della malattia e della sospensione dell'attività professionale, non è stato più in grado di provvedere al pagamento degli ingenti debiti, maturati anche per effetto degli accertamenti fiscali;

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori, mentre risulta posto in essere nel 2017 un atto di disposizione che, tuttavia, non appare effettuato in danno ai creditori, avendo il Mastrantoni ceduto alla figlia la proprietà di una porzione di immobile sito a Sperlonga per un valore di € 253.296,63 pagato mediante accollo del residuo mutuo ipotecario di € 239.796,63 e del versamento in contante della restante somma di € 13.500;

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** il gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e verifiche, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati;

- Ritenuta l'ammissibilità della domanda di liquidazione proposta dal Mastrantoni pur nell'assenza di beni da liquidare, in presenza comunque di alcuni crediti da riscuotere e di quota parte del reddito da mettere a disposizione di tutti i creditori, potendo in ogni caso essere acquisiti eventuali beni o crediti che perverranno entro i prossimi 4 anni, oltre che procedere ad una puntuale ricostruzione e verifica del passivo nel rispetto della *par condicio* tra



- i creditori, e, soprattutto, consentire al debitore, all'esito della procedura, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, ove ne ricorreranno le condizioni, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire una c.d. *second chance* al debitore;
- Osservato che la proposta prevede la messa a disposizione dei creditori della somma di € 3.000 mensili per la durata di 4 anni, oltre al ricavato dalla liquidazione delle 4.800 quote della Banca di Paliano di cui è titolare, della giacenza del libretto bancario e suo nome e del credito di ca. € 50.000 derivante da attività professionale svolta nella causa RG 4207/2007 relativa ad un sinistro stradale ed ancora in corso, con cui provvedere al pagamento, nel rispetto della *par condicio*, dei creditori;
  - Rilevato, quanto al limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b), che tenuto conto dei redditi percepiti negli ultimi anni e di quelli prevedibili, nonché delle spese necessarie per garantire il suo mantenimento, che possa prevedersi che il debitore trattenga per sé l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 3.000 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
  - Dato atto dell'assenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e della disponibilità del gestore nominato dall'O.C.C. a svolgere l'incarico di Liquidatore
  - visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

**P.Q.M.**

**dichiara aperta**

la procedura di liquidazione dei beni di **MASTRANTONI PIER PAOLO**, nato a Monte San Giovanni Campano (FR) il 13/11/1966 e residente a Premilcuore (FC) Via Fosso n. 1 (c.f. MST PPL 66S13 F620N)



**nomina**

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa COSTANZA MARIANI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

**DISPONE**

**che** dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, comprese quelle esattoriali, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

**che** l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove possibile), e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**ORDINA**

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**AVVERTE**

**che** non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

**che** dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

**che** la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;



**che** saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

**che** tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

#### STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che il debitore potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 3.000 mensili che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

#### PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

#### DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 *octies*;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14 *novies* e ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-*decies*;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**;



Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 14 novembre 2020

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

